

21/97/CR08c/C10

POSIZIONE IN MERITO ALLE “DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL’AGRICOLTURA CONTADINA” (S 2243)

In merito alla proposta di legge “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina” (S 2243) si rappresentano osservazioni ai seguenti articoli.

Art. 2)

Si esprime la perplessità in merito al riconoscimento delle figure professionali/imprenditoriali del “agricoltore contadino” che risulta generica in termini giuridici e in sovrapposizione ad altre figure già contemplate a livello di Codice Civile e normativa di settore come l’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP - D.Lgs. 29 marzo 2004, 99 e smi), l’Imprenditore agricolo articolo 2135 del CC e il Coltivatore diretto, cui viene assimilato, come definito all’art 2083 CC, senza però fare riferimento alla definizione data all’art 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590 a cui appare in contrasto (*1/3 del della forza lavoro necessaria alla conduzione, del coltivatore e del nucleo familiare*).

Inoltre risultano contraddittori i richiami al c. 1 lett a) che riferisce la conduzione delle diverse figure citate “*attraverso il loro apporto di lavoro prevalente....*” E quanto riportato al c. 2 dove gli “agricoltori contadini” risultano i “*proprietari e i conduttori che esercitano su di essi attività agricola non in via principale*”.

Art. 3)

Pur se lodevole il tentativo di dare sostegno e dignità ai conduttori “non professionali” risulta poco opportuna una loro identificazione tramite onerosi provvedimenti burocratici, istituzione di “registri” (presso il MIPAAF – art 3, c. 1 – non è bene specificato, salvo l’obbligo di comunicazione del cambio di titolarità) che risultano onerosi per lo Stato e le Regioni.

Risultano assenti i riferimenti agli obblighi e al processo di controllo dell’esistenza dei requisiti e del loro mantenimento.

Art 4)

Circa la semplificazione, pur apprezzando il richiamo all’attività di produzione, trasformazione (solo prodotti aziendali) e vendita dei prodotti (sono stati tralasciati i riferimenti alle attività connesse e le deroghe che si proponevano per attività come agriturismo e turismo rurale, fattorie sociali e didattiche, commercializzazione ed etichettatura...) si rimanda a successivi decreti per la definizione di principi che saranno poi disciplinati regionalmente: tale procedura appare farraginosa e foriera di difformità applicative e procedurali, senza contare poi l’onere per la gestione e i controlli.

Risultano ancora indefiniti e necessitano di approfondimenti aspetti quali la semplificazione della vendita diretta e norme derogatorie, anche edilizie e urbanistiche, che appaiono “pericolose” e fonte di possibili elementi generativi di sleale concorrenza con gli “altri” imprenditori che rimangono soggetti a tali adempimenti.

Art 5)

Quanto sopra risulta ancor più pregnante nel momento in cui, all'art 5, si introduce una "misura nazionale" a favore dell'agricoltura contadina da far valere sui PSR, con le implicazioni che a livello di programmazione, ammissibilità, controllo e verifica della stabilità delle operazioni implica nei confronti della Commissione europea.

In ogni caso, come scaturisce dall'analisi di contesto e dalla definizione dei fabbisogni in corso a livello nazionale per la definizione del PSN, la riserva di fondi per tale tipologia di beneficiari risulta, stante il quadro finanziario in deterioramento, non proponibile rispetto il sostegno della competitività e sostenibilità economica, ambientale e sociale che si deve assicurare agli imprenditori agricoli (professionali e 2135 CC).

Art. 6)

Relativamente alle norme sulla tutela della terra si ritiene opportuno l'approccio non obbligatorio delle procedure identificative e il richiamo alle leggi regionali esistenti, ma si ribadisce che l'impianto risulta velleitario, viste le esperienze condotte dalle Regioni e l'applicazione della Legge n. 440/78 stessa.

Non si condivide la "preferenza" nell'assegnazione alle aziende contadine in quanto la ridotta dimensione aziendale delle imprese agricole attive necessiterebbe di ben altra possibilità di incremento delle superficie ai fini della riduzione dei costi di esercizio, recupero dell'efficienza produttiva e d'incremento dei redditi.

Art. 7)

Si apprezza l'attenzione ai "terreni silenti", anche se risulta onerosa la loro identificazione e, soprattutto, l'aggiornamento biennale degli elenchi. Condivisibile la previsione di "autorizzazioni" a svolgere attività specifiche per la cura e la conservazione dei terreni vicinali a "proprietari vicinali" ma appare difficoltosa la definizione dei rapporti tra Comune e gestori.

Art. 8)

La previsione della creazione di associazioni tra i proprietari per recuperare e utilizzare i terreni abbandonati ed incolti, con attenzione alle realtà sociali di cui alla L 141/2015, appare lodevole anche se si ritiene che si potrebbe percorrere le esperienze delle "associazioni fondiarie", già praticata in alcune Regioni, dove risulta essenziale il ruolo di stimolo degli Enti pubblici, ma che necessiterebbe di adeguate e complessive politiche fondiarie nazionali, da inserire in interventi strategici di tipo normativo e finanziario.

In merito agli articoli 9), 10), 11), 12) non si formulano osservazioni.

Roma, 17 giugno 2021